

Abbonamenti.

In ROMA, all'ufficio del giornale	Trimestre	Semestre	Anno
LA S. DOMICILIO e in tutto il Regno	10	17	32
ALL'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia.	19	32	61
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	22	41	80
Repubblica Argentina e Uruguay	32	53	120
Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, né possono oltrepassare il 31 dicembre.	45	83	175

Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento, ma arrotolato (come sopra) in ROMA, nei VENTINI REGNI, costerà lire TRENTA. Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

Di prossima pubblicazione:

RUOLI D'ANZIANITÀ

in base alla situazione numerica del 1° gennaio 1889

1° degli impiegati del Ministero dell'Interno, del Consiglio di Stato, dell'Amministrazione Provinciale, degli Archivi di Stato e delle Carceri, con indice alfabetico;
 2° degli impiegati di 1^a e 2^a categoria dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza, con indice alfabetico.

(Riproduzione dell'edizione ufficiale che sarà distribuita alle singole Amministrazioni).

PREZZO: I primi ruoli cost. 90 in Roma e lire una in provincia per ogni esemplare franco di porto e rispettivamente di cent. 40 o 50 dei secondi

Indirizzare richiesta, vaglia o l'ammontare del prezzo, all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* (Economo del Ministero dell'Interno).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: Regio decreto numero 5921 (Serie 3^a), che approva il testo unico della legge comunale e provinciale — Regio decreto numero MMMCCXXI (Seri 3^a, parte supplementare), che convoca per il 10 marzo p. v. la Camera di commercio ed arti di Lecco (Como) per l'elezione di cinque consiglieri — Ministero delle Finanze e del Tesoro: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti: Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria — Disposizioni fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie — Disposizioni fatte nel personale dei Notari — Disposizioni fatte nel personale degli archivi notarili — Ministero dell'Interno: Circolare ai signori Prefetti del Regno, sui Cafés chantants al Paraguay — Ministero della Pubblica Istruzione: Elenco degli allievi che per ordine di merito conseguirono il diploma d'ingegnere civile nella R. Scuola d'applicazione per gli ingegneri in Bologna — Concorsi.

PARTE NON UFFICIALE.

Camera dei Deputati: Seduta del giorno 9 febbraio 1889 — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Listino ufficiale della Borsa di Roma.

INSEZIONI.

Per gli inserimenti giudiziarj L. 0. 25; per altri, arvid L. 0. 30 per linea di colonna o spazio di linea. Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il compute delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA SOLO DI UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.ª).

Le inserzioni si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta, su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento, ma arrotolato (come sopra) in ROMA, nei VENTINI REGNI, costerà lire TRENTA. Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

PARTE UFFICIALE LEGGI E DECRETI

Il Numero 5921 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 90 della legge 30 dicembre 1888 N. 5865 che dà facoltà al Nostro Governo di coordinare in testo unico, con le disposizioni di detta legge, quelle della legge del 20 marzo 1865, allegato A, e delle altre che l'hanno modificata;

Veduto il parere del Consiglio di Stato del 1° febbraio 1889;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente testo unico della legge comunale e provinciale:

TITOLO PRIMO

DIVISIONE DEL TERRITORIO DEL REGNO E AUTORITÀ GOVERNATIVE E AMMINISTRATIVE.

Art. 1.

Il Regno si divide in provincie, circondari, mandamenti e comuni.

Art. 2.

In ogni provincia vi è un prefetto, un Consigliere delegato e un Consiglio di prefettura.

Art. 3.

Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia; esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e veglia al mantenimento dei diritti dell'autorità amministrativa, promuovendo, ove occorra, il regolamento di attribuzione fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, a norma della legge 31 marzo 1877 N. 3771 (serie 2^a);

Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi; veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed, in caso d'urgenza, fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio;

Presiede la Giunta provinciale amministrativa; Sopraintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata; Dipende dal ministro dell'interno e ne eseguisce le istruzioni.

Art. 4.

Se il prefetto è assente od impedito, ne fa le veci il Consigliere delegato.

Nei casi di prolungato impedimento od assenza, ed in quelli i vacanza, potrà essere con reale decreto provveduto per una aggenza temporaria.

Art. 5.

Il Consiglio di prefettura ha le attribuzioni che gli sono ommesse dalle leggi.

È chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e ai regolamenti, e, quando ne sia richiesto, dal prefetto.

I membri del Consiglio compiono le incombenze amministrative che loro vengono dal prefetto affidate.

I segretari presso le prefetture potranno essere incaricati per decreto reale delle funzioni di consigliere.

Art. 6.

Il consiglio di prefettura si compone di un numero di consiglieri non maggiore di tre. Vi potranno anche essere due consiglieri aggiunti.

È presieduto dal prefetto o da chi ne fa le veci.

Art. 7.

In ogni circondario vi è un sotto-prefetto che compie, sotto direzione del prefetto, le incombenze che gli sono commesse alle leggi, eseguisce gli ordini del prefetto, e provvede nei casi d'urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

Art. 8.

Il prefetto od i sotto-prefetti, e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio Stato.

Art. 9.

Presso ogni prefettura e sotto prefettura sono stabiliti impieghi di segreteria.

La relativa pianta sarà determinata per decreto reale.

Art. 10.

In ciascuna provincia è istituita una Giunta provinciale amministrativa ed è composta del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno al ministro dell'interno, e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale i quali durano in ufficio quattro anni, e si rinnovano per metà ogni biennio.

I commissari scelti rimangono in ufficio fino alla loro irrogazione e gli elettivi non sono rieleggibili se non dopo l'ascorso un biennio dalla loro scadenza, la quale, pel primo anno, è determinata dalla sorte.

Il ministro dell'interno designa pure un consigliere di prefettura supplente.

I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta se non quando mancano i membri effettivi.

Ai commissari elettivi verrà corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura che sarà determinata per decreto reale.

La spesa per le medaglie di presenza dei commissari elettivi è a carico della provincia, le altre spese sono a carico dello Stato.

Art. 11.

Non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa: (a) I deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti;

b) I consiglieri provinciali della provincia;

c) I sindaci dei comuni della provincia;

d) Gli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio;

e) Gli impiegati e agenti contabili della provincia e dei comuni e delle Opere pie;

f) Coloro che non possono far parte delle liste dei giurati per il disposto degli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1874, n. 4938.

Decadono di pieno diritto dall'ufficio di commissario elettivo le persone contemplate nelle lettere a, b, c, d, e del presente articolo, che in caso di elezione non avranno, fra 8 giorni dall'elezione medesima, rinunziato all'ufficio che li rende incompatibili.

TITOLO SECONDO

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

CAPO I

Del Comune.

Art. 12.

Ogni comune ha un Consiglio, una Giunta ed un Sindaco. Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio comunale.

Più comuni di un medesimo circondario possono valersi dell'opera di un solo segretario; più comuni confermini possono con l'approvazione del prefetto, avere un solo ufficio, un solo archivio, e provvedere consorzialmente ad altri servizi e ad altre spese obbligatorie.

Il segretario comunale nominato la prima volta dura in ufficio due anni, le conferme successive devono essere date almeno per sei anni. Egli non può essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato, senza deliberazione motivata presa dal Consiglio comunale con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, e, dalla decisione di questa al Consiglio di Stato.

Art. 13.

Il Consiglio è composto:

Di 80 membri nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

Di 60 membri nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

Di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30,000 abitanti;

Di 30 membri nei comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti.

Di 20 membri in quelli che superano i 3,000 abitanti;

Di 15 membri negli altri;

E di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.

Art. 14.

La Giunta municipale si compone, oltre il sindaco:

Di dieci assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

Di otto assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

Di sei nei comuni che hanno più di 30,000 abitanti;

Di quattro in quelli che ne hanno più di 3,000;

Di due negli altri;

In tutti questi casi il numero dei supplenti sarà di due.

Art. 15.

Il Governo del Re potrà decretare l'unione di più comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino di accordo le condizioni.

Le deliberazioni dei Consigli saranno pubblicate. Gli elettori ed i proprietari avranno facoltà di fare le loro opposizioni che verranno trasmesse al prefetto. Questi trasmetterà al Governo

del Re la domanda coi relativi documenti, esprimendone il suo parere.

Sarà in facoltà dei comuni che intendono riunirsi, tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi. Sarà pure in loro facoltà di tenere separate le spese obbligatorie al mantenimento delle vie interric e delle piazze pubbliche, come le altre indicate nei numeri 11, 12 e 13 dell'art. 145, e nel primo paragrafo dell'art. 269.

Art. 16.

I comuni contermini che abbiano una popolazione inferiore a 4,500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro unione, potranno per decreto reale essere riuniti, quando il Consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.

In questi casi i Consigli comunali dovranno dare le loro deliberazioni, e gli interessati saranno sentiti nel modo prescritto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, e potrà farsi luogo alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo quando così richiedano le circostanze speciali.

Ai comuni murati potrà essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nel presente articolo.

Art. 17.

Le borgate o frazioni di comune possono chiedere, per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere in seguito al voto favorevole del Consiglio provinciale un decreto reale che le costituisca in comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4,000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali siano naturalmente separate dal comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

Egual facoltà è concessa al capoluogo stesso d'un comune che si trovi nelle condizioni suindicate, e quando le frazioni sue per circostanze locali siano naturalmente separate da esso ed abbiano le condizioni per essere costituite in comune distinto.

Per decreto reale può una borgata o frazione essere segregata da un comune ed essere aggregata ad un altro contermino, quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori residenti nella borgata o frazione, e concorra il voto favorevole, tanto del comune cui intende aggregarsi, quanto del Consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del Consiglio del comune, a cui la borgata o frazione appartiene.

Art. 18.

Ferma stando l'unità dei comuni, le disposizioni speciali dianzi accennate relativamente alla separazione dei patrimonii e delle spese potranno essere applicate alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento, che sarà dato per decreto reale in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione. Questa domanda sarà notificata al Consiglio comunale, che avrà diritto di farvi le sue opposizioni ed osservazioni.

Il prefetto trasmetterà al Governo del Re le domande della frazione, unitamente alle opposizioni e osservazioni del Consiglio comunale.

CAPO II.

Dell'elettorato.

Art. 19.

Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1. di aver compiuto il 21° anno di età;
2. di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel Regno;
3. di sapere leggere e scrivere;
4. di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per lo esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità.

Con regolamento da approvarsi per decreto reale saranno stabilite le norme secondo le quali l'elettore debba provare di saper leggere e scrivere.

Art. 20.

Sono elettori coloro che in virtù della legge elettorale politica dei 24 settembre 1882, n. 99, trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi iscritti in virtù dell'articolo 2 della legge istessa.

Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel comune dove hanno il domicilio civile.

Quando abbiano trasferito il loro domicilio o la loro residenza in altro comune e vi abbiano mantenuto l'uno o l'altra per lo spazio almeno di un anno, possono, dopo questo termine, chiedere al sindaco del comune dove sono stabiliti che ivi sia riconosciuto il loro domicilio agli effetti del presente articolo. A tale domanda deve essere unita la prova che il richiedente ha rinunciato al precedente domicilio con dichiarazione fatta al sindaco del comune che abbandona.

La domanda deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali.

Art. 21.

Sono elettori, quando abbiano le condizioni richieste ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 19, coloro che provino di pagare annualmente nel comune una contribuzione diretta di qualunque natura, ovvero che paghino L. 5 per tasse comunali di famiglia, di fuocatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite.

Sono parimenti elettori:

1. coloro che tengono a mezzadria o in affitto di qualunque specie beni stabili colpiti da una imposta diretta di qualsiasi natura non minore di L. 15;

2. coloro che pagano per la loro casa di abitazione o per gli opificii, magazzini o botteghe, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non minore:

in quelli che hanno meno di 4,000 abitanti, di L. 20;

in quelli da 4,000 a 2,500 abitanti, di L. 50;

in quelli da 2,500 a 40,000 abitanti, di L. 100;

in quelli da 40,000 a 50,000 abitanti, di L. 150;

in quelli da 50,000 a 150,000 abitanti, di L. 160;

in quelli superiori a 150,000 abitanti, di L. 200.

I contribuenti di cui al presente articolo debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesi.

Art. 22.

Si ritengono come iscritti da sei mesi nei ruoli delle contribuzioni dirette i possessori a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

Art. 23.

L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo, se non è intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'iscrizione nelle liste.

Per gli effetti di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 21 si richiede la data certa, che risulti da atti e contratti anteriori all'anno civile durante il quale la Giunta comunale forma o rivede le liste elettorali.

Art. 24.

Al padre si tien conto della contribuzione pagata per beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge. Al marito della contribuzione che paga la moglie, eccettu il caso di separazione di corpo e di beni.

Art. 25.

La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni può valere come censo elettorale a

favore di quello dei figli o generi che sarà da lei designato. Il padre può delegare ad uno dei figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali.

Il padre analfabeta può delegare il censo al figlio per renderlo elettore.

Nel delegato devono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

La delegazione non può farsi che per atto autentico, ed o sempre revocabile.

Art. 26.

La contribuzione pagata da proprietari indivisi, o da società commerciali in nome collettivo, sarà nello stabilire il censo elettorale, ripartita egualmente tra gli interessati, a meno che alcuno di essi giustifichi di parteciparvi per una quota maggiore.

Art. 27.

Coloro che hanno il dominio diretto, o tengono in affitto od a masserizio beni stabili, potranno imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall'utilista o dal padrone senza che ne sia diminuito il diritto di questi.

Quando il dominio diretto, l'affittamento od il masserizio spettino per indiviso a più persone, sarà loro applicabile il disposto dell'articolo precedente.

Art. 28.

I sott'ufficiali e soldati del regio esercito e della regia marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovino sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a' corpi organizzati per servizi dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Nella formazione della lista elettorale si compilerà, colle norme e garantigie sancite per la composizione della liste stesse, un elenco degli elettori che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 29.

Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti, eccettuati:

gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale e gl'impiegati dei loro uffici;

gli impiegati contabili e amministrativi degli stabilimenti locali di carità e di beneficenza;

coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia;

coloro che hanno il maneggio del denaro comunale o che non hanno reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione;

coloro che hanno lite vertente col comune;

coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del comune, od in società ed imprese avveni scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo.

Art. 30.

Non sono elettori nè eleggibili:

a) gli analfabeti, quando resti nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri;

b) le donne;

c) gli interdetti e gli inabilitati;

d) i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia finchè non abbiano ottenuto la riabilitazione;

e) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla sorveglianza speciale.

Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della sorveglianza;

f) i condannati per reati d'associazione di malfattori, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abusi di fiducia e frodi d'ogni altra specie

e sotto qualunque titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, nonchè per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione a termini di legge; g) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni di carità;

h) i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento.

Art. 31.

Non possono essere contemporaneamente consiglieri nello stesso comune gli ascendenti, i discendenti, il suocero ed il genero.

I fratelli possono essere contemporaneamente membri del Consiglio, ma non della Giunta municipale.

Delle liste elettorali

Art. 32.

Le liste elettorali sono permanenti: esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità delle disposizioni seguenti.

Art. 33.

Il 1° di gennaio di ogni anno la Giunta municipale invita, con pubblico avviso, tutti coloro che, non essendo iscritti sulle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 15 gennaio la loro iscrizione.

Hanno diritto di essere iscritti anche coloro che pur non avendo compiuto il ventunesimo anno di età, lo compiono non più tardi del 15 maggio dell'anno in corso.

Art. 34.

Chi presenta la domanda per essere iscritto nelle liste elettorali del comune deve corredarla colle indicazioni comprovanti:

1° il luogo e la data della nascita;

2° l'atto, ove occorra, che provi il domicilio e la residenza nel comune;

3° i titoli in virtù dei quali, a tenore della presente legge domanda la iscrizione.

La domanda deve essere sottoscritta dal ricorrente; ove non possa sottoscriverla, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Art. 35.

Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare quanto non fosse altrimenti notorio.

I documenti, titoli, certificati d'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

Della domanda e dei documenti annessi può richiedersi ricevuta all'atto della presentazione.

Art. 36.

Trascorso il termine di cui all'articolo 33, la Giunta municipale deve riunirsi per esaminare le domande e per procedere immediatamente alla formazione o revisione delle liste degli elettori.

Art. 37.

La Giunta deve formare o rivedere la lista degli elettori prima del 31 gennaio.

Essa può dividersi in sezioni di tre membri, ciascuna delle quali ha gli stessi poteri della Giunta intera.

Art. 38.

La Giunta deve inscrivere nelle liste, d'ufficio, coloro pei quali le risulti da documenti che hanno i requisiti necessari per essere elettori. Deve cancellarne i morti, quelli che perdettero le qualità richieste per l'esercizio del diritto elettorale, coloro che riconosce essere stati indebitamente iscritti, quan-

tanque la loro iscrizione non sia stata impugnata, e quelli infine che rinunziarono al domicilio civile nel comune.

Un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall'agente delle imposte, deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali prima del 1° gennaio.

Art. 39.

Le liste debbono essere compilate in doppio esemplare, e contenere, in ordine alfabetico, il cognome, il nome e la paternità di tutti gli elettori del comune, colle indicazioni di cui nell'articolo 34.

Nella formazione delle liste è compilato colle stesse norme e-guarantigie, ed unito a quelle, un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 28.

Art. 40.

Non più tardi del primo giorno di febbraio, la Giunta invita, con pubblico avviso, chiunque abbia reclami da fare contro le liste, a presentarli all'ufficio comunale entro il 15 febbraio. Durante questo tempo un esemplare delle liste deve tenersi affisso all'albo pretorio e l'altro rimanere nell'ufficio comunale a disposizione di qualunque cittadino.

La Giunta immediatamente notifica al prefetto della provincia l'affissione dell'avviso.

Art. 41.

La pubblicazione prescritta dall'articolo 40 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali siasi deliberata l'iscrizione nelle liste elettorali.

Art. 42.

La Giunta municipale che ha cancellato dalle liste un elettore o negata la chiesta iscrizione, deve notificargli, per iscritto, al domicilio, la cancellazione o il diniego indicandogliene i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui la lista fu pubblicata.

Art. 43.

Ogni cittadino nel termine indicato dall'art. 40, può reclamare al Consiglio comunale contro qualsiasi iscrizione, omissione o cancellazione nelle liste compilate dalla Giunta.

Il reclamo, con cui s'impugna una iscrizione, deve entro i tre giorni successivi, essere notificato, per cura della Giunta, alla parte interessata.

Art. 44.

Fra il 20 e l'ultimo giorno di febbraio il Consiglio si riunisce per rivedere le liste preparate dalla Giunta, aggiungere quelli che reputa indebitamente esclusi, cancellare quelli che reputa indebitamente ammessi e pronunziarsi sui reclami che fossero stati presentati.

Art. 45.

Le liste approvate dal Consiglio comunale sono pubblicate non più tardi del 5 marzo, e restano affisse all'albo pretorio fino al 15 marzo stesso.

I nomi degli elettori nuovamente iscritti dal Consiglio comunale si devono pubblicare in elenco separato.

Di queste pubblicazioni deve darsi immediatamente notizia al prefetto della provincia.

Art. 46.

Il sindaco, entro tre giorni dall'approvazione delle liste deve dare avviso in iscritto e al domicilio, tanto agli elettori che il Consiglio comunale ha cancellato dalla lista, quanto a coloro i reclami dei quali non fossero stati accolti, della cancellazione o del rigetto dei reclami medesimi, indicandone i motivi.

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui all'art. 4, sono fatte senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro.

Art. 47.

Qualora la Giunta o il Consiglio comunale non compiano le operazioni della revisione e dell'affissione delle liste entro i termini rispettivamente assegnati dagli articoli precedenti, il prefetto ne ordina l'esecuzione col mezzo di un commissario all'uso delegato, a spese del comune.

Art. 48.

Ogni cittadino può ricorrere contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista.

Il ricorso deve essere presentato entro il giorno 31 marzo alla Giunta provinciale amministrativa e notificato all'interessato per atto di uscire o per mezzo dell'inserviente comunale a cura del ricorrente entro lo stesso termine. L'interessato ha tre giorni per rispondere.

Potrà essere anche presentato all'ufficio comunale affinché sia trasmesso alla Giunta provinciale amministrativa, ed in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta.

La Giunta provinciale amministrativa può anche inscrivere d'ufficio coloro pei quali risulti da documenti che hanno i requisiti necessari, e cancellare coloro che li abbiano perduti o che siano stati indebitamente iscritti, quantunque la iscrizione non sia stata impugnata, facendo notificare agli interessati la proposta di cancellazione.

Art. 49.

Spirato il termine di cui al precedente articolo, e non più tardi del 5 aprile, un esemplare della lista elettorale e dell'elenco di cui all'articolo 39, coi documenti relativi alle iscrizioni ed alle cancellazioni che avessero dato luogo a reclamo, e tutti gli atti d'appello devono essere trasmessi al presidente della Giunta provinciale amministrativa.

L'altro esemplare della lista è conservato nella segreteria del comune.

Il presidente della Giunta provinciale amministrativa entro tre giorni da quello in cui gli è pervenuta la lista, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

Delle liste e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 50.

La Giunta provinciale amministrativa, entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette le liste e i documenti, si raduna per pronunziare sugli appelli di cui nell'art. 48.

Essa deve compiere gli esami sugli appelli e decidere sui medesimi non più tardi del 15 maggio.

Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa devono essere motivate.

Art. 51.

Il giorno 15 maggio la Giunta provinciale amministrativa decreta la definitiva approvazione della lista.

La lista deve essere pubblicata nel rispettivo comune non più tardi del 31 maggio; e rimanervi affissa sino al 16 giugno.

Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'articolo 46, sono notificate agli interessati entro 5 giorni dalla pubblicazione della lista.

Art. 52.

Qualunque cittadino voglia impugnare una decisione pronunziata dalla Giunta provinciale amministrativa o dolersi di denegata giustizia, deve promuovere la sua istanza dinanzi alla Corte d'appello, producendo i titoli che danno appoggio al suo reclamo. L'azione deve proporsi con semplice ricorso, al suo cui il presidente della Corte di appello indica una udienza in cui la causa è discussa in via di urgenza e con rito sommario.

Se coloro che reclamano sono gli interessati di cui nell'articolo 51, il sopradetto ricorso, con l'analogo decreto, si deve, a pena di nullità, fra dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare, per cura dell'appel-

lante, alla parte interessata, qualora si impugnò l'iscrizione di uno o più elettori; ed invece al prefetto, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista.

Il termine è invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'articolo 51 a pena di nullità, qualora il reclamo sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nell'articolo precedente.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte di appello, conservano il diritto di voto tanto gli elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro, che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione concorde del Consiglio comunale e della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 53.

Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti e i loro difensori, se si presentino, ed il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.

Art. 54.

Il pubblico ministero comunicherà immediatamente al sindaco le sentenze della Corte d'appello per curarne la esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunciata dalla Corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà. Sul semplice ricorso il presidente indica in via d'urgenza la udienza per la discussione della causa.

Art. 55.

La Giunta municipale appena le venga notificata la proferita sentenza, fa nelle liste la prescritta rettificazione. allegandovi copia della sentenza medesima.

Art. 56.

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo, quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'articolo 521 del Codice di procedura civile e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui agli articoli 43, 48, 52 hanno l'obbligo di rilasciare, a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultano iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Colui il quale reclama per la iscrizione o cancellazione altrui viene sottoposto ad una multa da lire 50 a 100, qualora il suo reclamo sia dalla Corte dichiarato temerario.

Art. 57.

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque presso la Segreteria comunale e provinciale dove rispettivamente si trovano.

Una copia di esse, debitamente autenticata dalla Giunta provinciale amministrativa, sarà conservata negli archivi della prefettura.

Le liste devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del comune. Chiunque può prendere copia delle liste elettorali in formazione e definitive, ed anche stamparle, e metterle in vendita.

Art. 58.

L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate.

Sino alla revisione dell'anno successivo e salvo quanto è disposto nell'articolo 55 non possono farsi alle liste altre variazioni all'intuori di quelle cagionate da morte di elettori, comprovata da documento autentico, ovvero dalla perdita o sospensione dell'elettorato risultante da sentenza passata in giudicato.

Spetterà inoltre alla Giunta comunale di introdurre nell'elenco, di cui all'articolo 28, le variazioni necessarie, così per cancellare il nome di coloro che più non si trovano nelle condizioni indicate in tale articolo, come per iscriverne altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Tali variazioni sono fatte a cura della Giunta comunale, e debbono essere approvate dalla Giunta amministrativa almeno 15 giorni prima dell'elezione di cui al presente articolo.

Art. 59.

Il ricorso alla Corte d'appello contro il decreto della Giunta amministrativa, che cancella gli elettori dal Consiglio comunale nuovamente iscritti, non è sospensivo.

Art. 60.

Almeno tre giorni prima di quello fissato per le elezioni, gli elettori ricevono dal sindaco un certificato comprovante la loro iscrizione sulla lista, in base alla quale si procede alle elezioni.

Anche negli ultimi tre giorni che precedono quello fissato per le elezioni, gli elettori possono richiedere il certificato d'iscrizione che non avessero prima ricevuto.

L'ufficio comunale deve restare aperto negli otto giorni precedenti alla elezione almeno ore cinque per giorno sotto la responsabilità del segretario, che in caso di contravvenzione sarà punito con multa da L. 50 a 500.

Art. 61.

Le elezioni si fanno dopo la sessione di primavera, ma non più tardi del mese di luglio.

Art. 62.

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale, o della maggioranza degli elettori di una frazione, sentito il Consiglio stesso, potrà ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

La decisione della Giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata.

In questo caso si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

Art. 63.

Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea. Eccedendo gli elettori il numero di 400, il comune si divide in sezioni. Ogni sezione comprende 200 elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri, salvo il caso previsto nell'ultimo paragrafo dell'articolo 62.

Art. 64.

Il prefetto, d'accordo col primo presidente della Corte d'appello, fissa il giorno delle elezioni in ciascun comune e lo partecipa alla Giunta municipale, la quale, con un manifesto pubblicato 15 giorni prima, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed i luoghi della riunione.

Le operazioni elettorali dovranno incominciare non più tardi delle ore 9 antimeridiane.

Art. 65.

La lista degli elettori, quella dei consiglieri da surrogarsi e la lista dei consiglieri che rimangono in ufficio, dovranno restare affisse nella sala delle adunanze durante il corso delle operazioni,

Art. 66.

Tanto gli uffici provvisori, quanto gli uffici definitivi delle adunanze elettorali saranno presieduti da magistrati, compresi gli aggiunti giudiziari e gli uitori; o da ufficiali del Pubblico Ministero presso le Corti e i Tribunali.

In caso di necessità riconosciuta dal primo presidente della Corte, potrà anche destinarsi a presiedere l'ufficio il vice-presidente o il conciliatore.

Il primo presidente della Corte d'appello, dopo determinato il giorno della elezione ai termini dell'articolo precedente, e non più tardi di otto giorni prima della elezione, designa i funzionari che dovranno presiedere ogni singola sezione.

In caso d'insufficienza o di impedimento dei medesimi, che avvenga in condizioni tali da non permetterne la surrogazione normale, assumerà la presidenza il sindaco o uno dei consiglieri per ordine di anzianità.

Art. 67.

Per comporre l'ufficio provvisorio si uniscono al presidente i due elettori più anziani di età e i due più giovani fra i presenti, e le funzioni di scrutatori.

L'adunanza elegge a maggioranza di voti i quattro scrutatori definitivi. Ogni elettore non scrive che due nomi sulla propria scheda e si proclamano eletti i quattro che riportano i maggiori voti.

Se qualcuno degli eletti è assente o ricusa, resta scrutatore colui che ebbe maggiori voti dopo di lui.

L'ufficio così composto nomina il segretario scegliendolo fra gli elettori presenti nell'ordine seguente:

1. I cancellieri, vice-cancellieri di Corte, Tribunali o Preture, segretari e vice-segretari degli uffici del Pubblico Ministero;
2. Notai;
3. Segretari e vice-segretari comunali;
4. Altri elettori.

Il presidente, se è elettore, vota in quella sezione dove esercita l'ufficio.

Il segretario ha voto consultivo: esso è remunerato con un onorario di L. 40.

Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico.

Art. 68.

Se alle ore 10 antimeridiane non siasi ancora potuto costituire il seggio definitivo perchè non si trovano riuniti almeno 15 elettori per procedere alle operazioni della costituzione, il seggio provvisorio diventa definitivo.

Art. 69.

Tre membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.

Art. 70.

Niuno elettore può presentarsi armato nell'adunanza elettorale.

Art. 71.

Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per l'elezione dei consiglieri, se non trovatisi iscritti nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al presidente.

Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti d'una sentenza della Corte d'appello, con cui si dichiarò ch'essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostrano di essere nel caso previsto dall'articolo 52.

Art. 72.

Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto.

Art. 73.

Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo, il presidente dichiara aperta la votazione chiama o fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste.

Uno degli scrutatori tiene innanzi a sé un esemplare della lista che indica i nomi di tutti gli elettori della sezione. Questa lista deve contenere una colonna, per la firma dello scrutatore di fronte ai nomi degli elettori.

L'elettore chiamato presenta la sua scheda piegata al presidente.

Il presidente depone la scheda in un'urna di vetro trasparente collocata sul tavolo dell'ufficio visibile a tutti.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori fa ciò constare, apponendo la propria firma di fronte al nome dell'elettore nella colonna della lista indicata al secondo paragrafo del presente articolo.

Art. 74.

Ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere quando se ne devono eleggere meno di cinque.

Quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque o più, ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda solamente un numero di nomi eguale al quattoro quinti dei consiglieri da eleggere.

Qualora questo numero di quattro quinti contenesse una frazione, l'elettore avrà diritto di votare pel numero intero immediatamente superiore ai quattro quinti.

L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e la indicazione di uffici sostenuti; ogni altra indicazione è vietata.

Le schede sono valide anche quando non contengono tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri per quali l'elettore ha diritto di votare.

La scheda può essere scritta, stampata o parte scritta e parte stampata.

Le schede devono essere in carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere.

Art. 75.

Gli elettori che si presentano dopo l'appello volano nel modo indicato dagli articoli precedenti.

La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle 4 pom. Tuttavia non può, egualmente, a pena di nullità, esser chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello; e anche dopo le tre ore non sarà chiusa, prima che tutti gli elettori presenti nell'aula abbiano potuto votare.

Art. 76.

Compiute le operazioni di cui agli articoli precedenti, e trascorse le ore rispettivamente indicate, il presidente dichiara chiusa la votazione; apre quindi l'urna, riscontra il numero delle schede deposte dai votanti, ne fa segnare il numero nel processo verbale e le ripone nell'urna.

Uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente che ne dà lettura ad alta voce e la fa passare, secondo i casi, allo scrutatore eletto con minor numero di voti, o al più giovane di età.

Gli altri scrutatori notano ed il segretario rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Art. 77.

La tavola a cui siedono il presidente, gli scrutatori ed il segretario deve essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.

Art. 78.

Quando il numero dei consiglieri da eleggere non ecceda i 20 e gli elettori che votarono nella sezione non eccedano il numero

di 200, lo scrutinio delle schede deve intraprendersi immediatamente e deve essere condotto a termine senza interruzione.

Quando, per il numero dei consiglieri da eleggere, o per il numero dei votanti, l'ufficio non possa mandare a termine immediatamente lo scrutinio delle schede, il presidente dovrà sigillare l'urna ed egli e gli altri membri dell'ufficio dovranno porre le proprie firme sulla carta che chiude l'urna. Le operazioni non possono essere sospese più d'una volta e la sospensione non deve durare più di 42 ore.

Il presidente indica al pubblico l'ora in cui l'urna sarà riaperta e nella quale le operazioni saranno riprese.

La mancanza di suggellazione dell'urna, della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, come pure l'omessa indicazione dell'ora in cui le operazioni saranno ricominciate, o la ripresa in ora diversa da quella annunziata, producono la nullità delle operazioni.

Art. 79.

Il presidente è incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillità.

Nessuna forza armata può essere collocata senza la richiesta del presidente nella sala delle elezioni o nelle sue adiacenze. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.

Art. 80.

Le adunanze elettorali non possono occuparsi di altro oggetto che dell'elezione dei consiglieri; è loro interdetta ogni discussione o deliberazione.

Art. 81.

Sono nulle:

1° le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere ed ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'art. 74;

2° quelle che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far conoscere il votante.

Si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi. In entrambi i casi la scheda resterà valida nelle altre parti.

Art. 82.

L'ufficio di ciascuna sezione pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gl'incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità delle schede.

Nel verbale da estendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte, e delle decisioni motivate proferte dall'ufficio, da annettersi al verbale. Le schede nulle, le bianche, le contestate, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, quelle contenenti nomi ritenuti non scritti, le carte relative ai reclami e le proteste scritte devono essere vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio, ed annesse al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Art. 83.

L'ufficio della sezione, a pena di nullità, pubblica il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale è firmato, se la stante, da tutti i membri dell'ufficio; alla sua validità però basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale l'adunanza viene sciolta immediatamente. Un esemplare autentico dei verbali viene depositato nella Segreteria del comune.

Nella stessa Segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali delle sezioni che contengono il riscontro dei voti.

Art. 84.

Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, riunisce nel termine di 24 ore i presi-

denti delle altre sezioni e in unione ad essi ed agli scrutatori che ne facciano le voci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, e pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami, ai quali è provveduto ai termini dell'art. 82.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sopraindicato basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire.

Art. 85.

Il processo verbale dell'elezione è indirizzato al prefetto o sottoprefetto rispettivamente fra giorni tre dalla sua data.

La Giunta, nello stesso termine di giorni tre, pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.

Art. 86.

S'intenderanno eletti quelli, che avranno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore d'età fra gli eletti otterrà la preferenza.

Art. 87.

Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quello che ebbe, dopo gli eletti, maggiori voti, purchè il numero dei voti riportato non sia inferiore ad un ottavo dei votanti.

Art. 88.

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, in tal caso se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso l'elezione seguirà, entro un mese, nel giorno che sarà stabilito dal prefetto, di concerto col primo presidente della Corte di appello.

Art. 89.

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui nell'art. 34, il consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il giovane dal provetto.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi, sostituendovi quelli che ebbero maggior numero di voti.

Chi fosse eletto in più frazioni può optare per una di esse nel termine di otto giorni.

In difetto la Giunta municipale estrae a sorte la frazione che l'eletto ha da rappresentare.

Nelle altre frazioni s'intendono eletti quelli che successivamente ottennero più voti.

Art. 90.

Contro le operazioni elettorali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

Sui ricorsi pronuncia in prima sede il Consiglio comunale, tanto per le questioni di eleggibilità, quanto per le operazioni elettorali.

Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che può avere interesse, la quale avrà 40 giorni per rispondere.

Il sindaco notificherà, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal Consiglio.

Contro la decisione del Consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che vi ha interesse la quale avrà dieci giorni per rispondere.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello a norma degli articoli 52, 53, 54.

Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 91.

Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello, ed il Consiglio di Stato, quando accolgono reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni, sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno il diritto di esserlo.

Art. 92.

Chiunque, attribuendosi falsamente una qualità od un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni o con qualsiasi artificio atto a ingannare, ottiene o per sé o per altri la iscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o più elettori, è punito con la detenzione da uno a tre mesi e con una multa da L. 400 a 1000.

La stessa pena è applicata, ma non mai nel minimo grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualità che scientemente opera la indebita iscrizione o cancellazione.

Con la pena medesima è punita ogni alterazione, sottrazione o rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge.

Art. 93.

Chiunque per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori o per accordo con essi ad altre persone, è punito colla detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a L. 1000.

L'elettore che per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità, è punito colla pena medesima. Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio, di soggiorno, o il pagamento di cibo e bevande ad elettori, o di remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena viene, in tal caso, ridotta alla metà.

Art. 94.

Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della multa fino a L. 500, e nei casi più gravi con la detenzione sino a tre mesi.

Alle pressioni nel nome collettivo di classi, di persone, di associazioni, è applicato il massimo della pena.

Art. 95.

I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori, a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, sono puniti con multa da L. 500 a 1000, o, secondo la gravità delle circostanze, con la detenzione da tre mesi ad un anno.

La predetta multa o la detenzione si applica ai ministri di un culto che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso, e con promesse o minacce spirituali o con le istruzioni sopra indicate.

Art. 96.

Chiunque con violenze, o vie di fatto, o con tumulti, attrupamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale

con la dispersione delle schede, o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turb la libertà del voto, è punito colla detenzione da tre mesi a un anno, e con una multa estensibile a L. 2000.

Art. 97.

Chiunque, senza diritto, s'introduce durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza è punito con ammenda estensibile a L. 400, e col doppio di quest'ammenda chi si introduce armato nella sala elettorale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Con la stessa pena dell'ammenda, estensibile a L. 200, è punito chi, nella sala dove si fa l'elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisce.

Art. 98.

Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio elettorale, e assumendo il nome altrui si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a L. 500.

Chi nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da L. 400 a 1000.

È punito con le stesse pene chi altera, sottrae, aggiunge o sostituisce le schede di cui agli articoli 73, 74.

Se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale la pena è elevata al doppio.

Art. 99.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ammette scientemente a votare chi non ne ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, è punito colla detenzione estensibile a tre mesi e con multa estensibile a L. 500.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge, dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità delle elezioni, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione e dalla trasmissione dei verbali all'autorità competente, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a L. 500.

Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di scrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a tre mesi e con multa estensibile a L. 500.

Art. 100.

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, nei reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale si prescrive in sei mesi dalla data del verbale ultimo dell'elezione o dall'ultimo atto del processo.

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni.

Ai testimoni delle inchieste ordinate come sopra, sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsa testimonianza e l'occultazione della verità od il rifiuto su materia punibile.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni dell'art. 8.

Art. 101.

Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengono commessi da'

pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tali qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge, o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di tre.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunciata per un tempo non minore di due nè maggiore di cinque anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati, ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggior pene stabilite nel Codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

Art. 102.

Gli articoli 69 ed i susseguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

CAPO III.

Del Consiglio comunale.

Art. 103.

Il Consiglio comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria.

L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio.

L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

Può riunirsi straordinariamente, o per determinazione del sindaco, o per deliberazione della Giunta comunale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

Nei due ultimi casi la riunione del Consiglio deve avere luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda.

In tutti i casi, il sindaco deve partecipare al prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.

È in facoltà del prefetto d'ordinare d'ufficio adunanze dei Consigli comunali per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto.

Art. 104.

La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.

La consegna dovrà risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima; ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti nell'ordine del giorno di una determinata seduta.

Art. 105.

Il prefetto ed il sottoprefetto possono intervenire ai Consigli anche per mezzo di altri ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non vi hanno voce deliberativa.

Art. 106.

Sono sottoposte al Consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a prò della generalità degli abitanti del comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei parro-

chiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio comunale, il quale può sempre esaminarne l'andamento, e vederne i conti.

Quando gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrochiani sono in opposizione a quelli del comune o di altre frazioni del medesimo, il prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà od attività, od i parrochiani, per la nomina di tre commissari, i quali provvedono all'amministrazione dell'oggetto in controversia colle facoltà spettanti al Consiglio comunale.

Dalle decisioni del prefetto è aperto il ricorso in via gerarchica.

Sarà inteso il voto del Consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime.

Art. 107.

Sono soggetti all'esame del Consiglio i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle chiese parrochiali e delle altre amministrazioni, quando esse ricevono sussidi dal comune.

Il prefetto, udito il consiglio di prefettura, pronuncia sulle questioni che sorgessero in conseguenza di questo esame.

Art. 108.

Il Consiglio comunale nella sessione di primavera:

1.° rivede e stabilisce le liste elettorali;

2.° esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione.

Art. 109.

Nella sessione d'autunno:

1.° elegge i membri della Giunta municipale;

2.° delibera il bilancio attivo e passivo del comune, o quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;

3.° nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla Giunta municipale.

Art. 110.

Tanto il sindaco, quanto gli altri membri della Giunta di cui si discute il conto, hanno diritto di assistere alla discussione, ancorchè scaduti dall'ufficio, ma dovranno ritirarsi al tempo della votazione.

Niuno di essi, trovandosi in ufficio potrà presiedere il Consiglio durante questa discussione. Il Consiglio eleggerà un presidente temporaneo.

Art. 111.

Nell'una e nell'altra sessione il Consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:

1.° Agli uffici, agli stipendi, alle indennità ed ai salari;

2.° Alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle maestre, e degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri dove sono istituiti, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

La nomina del segretario non può aver luogo fuorchè colle condizioni da stabilirsi con regolamento approvato con decreto reale;

3.° Agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e doni;

4.° Alle alienazioni, alle cessioni di crediti, ai contratti portanti ipoteca, servitù o costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprietà e di servitù;

5.° Alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, alla creazione di prestiti, alla natura degli investimenti fruttiferi, alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;

6.° Ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al comune, come pure ai

regolamenti d'igiene, ediltà e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni;

7° Alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;

8° Alle costruzioni ed al traslocamento dei cimiteri;

9° Al concorso del comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termini di legge;

10° Alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio;

11° Ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nell'interesse del comune, ed ai regolamenti che possono o correre per la loro applicazione.

E in generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono propri dell'amministrazione municipale e che non sono attribuiti alla Giunta od al sindaco.

Art. 112.

I Consigli comunali non possono deliberare se non intervengono la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non potranno essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Art. 113.

Tutte le deliberazioni saranno sempre pubblicate per copia all'albo pretorio nel primo giorno festivo, o di mercato successivo alla loro data.

Ciascun contribuente nel comune potrà aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti fissati con decreto reale.

Art. 114.

Ciascun contribuente può, a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al comune o ad una frazione del comune.

La Giunta prima di concedere l'autorizzazione sentirà il Consiglio comunale, e quando la concede, il magistrato ordinerà al comune d'intervenire in giudizio. In caso di soccombenza le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione.

Quando una frazione di comune avesse da far valere un'azione contro il comune o contro altra frazione del comune, la Giunta provinciale amministrativa, sull'istanza almeno di un decimo degli elettori spettanti a quella frazione, potrà nominare una Commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare la frazione stessa.

CAPO IV.

Della Giunta municipale

Art. 115.

Il Consiglio comunale elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti gli assessori che debbono comporre la Giunta comunale. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.

Gli assessori si rinnovano ogni anno per metà; quelli che escono d'ufficio al termine dell'anno sono sempre rieleggibili.

Art. 116.

La Giunta municipale rappresenta il Consiglio comunale nell'intervallo delle sue riunioni, ed interviene nelle funzioni solenni. Essa veglia al regolare andamento dei servizi municipali, mantenendo fermo le deliberazioni del Consiglio.

Art. 117.

Appartiene alla Giunta:

1° Di fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio;

2° Di nominare e licenziare, sulla proposta del sindaco, i servienti del comune;

3° Di deliberare intorno all'erosione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria;

4° Di conchiudere le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatorii per legge, e deliberati in massima dal Consiglio;

5° Di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali generali che speciali;

6° Di firmare il progetto dei bilanci;

7° Di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

8° Di provvedere alla regolare formazione delle liste elettorali;

9° Di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;

10° Di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle bare e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente intorno;

11° Di dichiarare i prezzi delle prestazioni di opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;

12° Di promuovere le azioni possessorie.

Art. 118.

La Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al Consiglio quando l'urgenza sia tale da non permetterle la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni sarà data immediata comunicazione al prefetto e ne sarà fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza, a fine di ottenerne la ratifica. Ad esse è applicabile la disposizione dell'art. 113.

Art. 119.

La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti. Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

Art. 120.

La Giunta rende conto annualmente al Consiglio comunale della sua gestione, e del modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità.

CAPO V.

Del sindaco.

Art. 121.

Il sindaco è capo dell'Amministrazione comunale ed ufficiale del Governo.

Art. 122.

Nessuno può essere contemporaneamente sindaco di più comuni.

Art. 123.

Il sindaco, nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario, o che abbiano una popolazione superiore a 10 mila abitanti, è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno, a scrutinio segreto.

Negli altri comuni la nomina è fatta dal Re fra i consiglieri comunali.

Il sindaco dura in ufficio tre anni, ed è sempre rieleggibile purchè conservi la qualità di consigliere.

I comuni che, per virtù del presente articolo, acquisiscono il diritto della nomina del sindaco, non lo perderanno quando cessassero di essere capoluoghi di provincia o di circondario.

Art. 124.

Per la elezione del sindaco da farsi dai Consigli comunali saranno osservate le norme seguenti:
Quando per la elezione non sia stata indetta una convoca-

zione straordinaria del Consiglio, la elezione deve essere posta all'ordine del giorno della prima tornata della prima sessione, che ha luogo dopo la vacanza dell'ufficio di sindaco. L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei consiglieri assegnati al comune ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuta la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procederà a nuova votazione. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, ha luogo una votazione definitiva di ballottaggio, ed è proclamato chi ha conseguito il maggior numero di voti.

Se dopo due convocazioni non si è ottenuta la presenza del numero dei consiglieri, di cui nel presente articolo, si procede alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti.

La seduta nella quale si procede alla elezione del sindaco è presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta comunale è in funzione, altrimenti dal consigliere anziano.

Art. 126.

I sindaci eletti dal Consiglio comunale possono essere rimossi dall'ufficio, per deliberazione motivata, dal Consiglio stesso.

Il Consiglio non può essere chiamato a deliberare sopra la rimozione del sindaco se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al comune.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

Ove vengano sottoposti a procedimento penale per reati punibili coll'arresto o con pena più grave, i sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni, secondo i casi, dalla data della sentenza ed ordinanza di rinvio a giudizio o dalla data della citazione a comparire all'udienza, e sino all'esito del giudizio. Quando siano condannati decadono di pieno diritto dal loro ufficio.

I sindaci, siano eletti dal Consiglio o nominati dal Re, possono essere sospesi dal prefetto o rimossi dal Re per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistono a violarli.

Il sindaco rimosso non potrà più essere rieletto per due trienni.

La qualità di sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere.

I decreti di remozione del sindaco saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e un elenco ne sarà comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Art. 126.

Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai suoi obblighi di ufficiale del Governo, o non li adempia regolarmente, può con decreto del prefetto, e per la durata non maggiore di tre mesi, venire delegato un commissario per l'adempimento delle funzioni di ufficiale del Governo.

Le spese occorrenti per l'invio ed esercizio dell'incarico di commissario saranno addossate al comune, salvo a questo l'azione di rivalsa contro il sindaco. Su di essa pronunzierà l'autorità giudiziaria a seconda delle rispettive competenze.

Art. 127.

Ogni consigliere può essere nominato sindaco, ad eccezione: di chi non ha reso il conto di una precedente gestione, ovvero risulti debitore, dopo aver reso il conto; del ministro di un culto;

di colui che non abbia l'esercizio dei diritti politici.

Art. 128.

Il sindaco prima di entrare in funzioni presta dinanzi al prefetto giuramento di essere fedele al Re, di osservare leal-

mente lo Statuto e le leggi dello Stato e di adempiere le sue funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

Il sindaco, che ricusa di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dal presente articolo, o che non giuri entro il termine di un mese dalla comunicazione della elezione o della nomina, salvo il caso di legittimo impedimento, s'intende decaduto dall'ufficio.

Art. 129.

Sono applicabili alle elezioni del sindaco le disposizioni penali degli articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 della presente legge.

Art. 130.

I distintivi dei sindaci sono determinati da un regolamento approvato dal Re.

Art. 131.

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale:

1° Spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio e lo presiede;

2° Convoca e presiede la Giunta municipale; distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare tra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegati;

3° Propone le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

4° Eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto ad altri oggetti, e quelle della Giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del comune;

5° Stipula i contratti deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta;

6° Provvede alla osservanza dei regolamenti;

7° Attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;

8° Rilascia attestati di notorietà pubblica, stati-di-famiglia, certificati di povertà; compie gli altri atti consimili attribuiti all'Amministrazione comunale, e non riservati esclusivamente alla Giunta;

9° Rappresenta il comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatori dei diritti del comune;

10° Sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali;

11° Può sospendere tutti gli impiegati e salariati del comune, riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;

12° Assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del comune.

Art. 132.

Quale ufficiale del Governo è incaricato sotto la direzione delle Autorità superiori:

1° Della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governativi;

2° Di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi;

3° Di provvedere agli atti che nello interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;

4° D'invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico;

5° Di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

6° D'informare le Autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;

7° Ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.

I Consiglieri comunali che surrogano il sindaco saranno essi pure riguardati quali ufficiali del Governo.

Art. 133.

Appartiene pure al sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica sulle materie di cui al

numero 5 dell'articolo 167, nonchè di igiene pubblica, e di far eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dal prefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Art. 134.

Contro il rifiuto opposto dal sindaco al rilascio dei certificati e degli attestati nei casi dalla legge previsti, e contro gli errori contenuti in essi, è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 135.

Nei comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco potrà delegare le sue funzioni di ufficiale del governo nelle borgate o frazioni dove per la lontananza dal capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti.

Art. 136.

I comuni superiori a 60,000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, potranno deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso competerà al sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo a senso degli articoli 132, 133 e 135 della presente legge e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre coll'approvazione del prefetto.

Art. 137.

Nelle borgate o frazioni che avranno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 15 e 18, risiederà un delegato del sindaco, da lui nominato ed approvato dal prefetto. Esso verrà scelto tra i consiglieri o in difetto fra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Eserciterà le funzioni di ufficiale del Governo a termine degli articoli 132, 133 e 135. Farà osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Nella sessione di primavera farà relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto verrà trasmesso al prefetto per l'effetto degli articoli 162 sino a 164.

Art. 138.

In caso di assenza od impedimento del sindaco, o dell'assessore delegato, ne fa le veci l'assessore anziano, ed in mancanza degli assessori, il consigliere anziano.

Art. 139.

Le disposizioni di cui all'art. 8 sono applicabili ai sindaci.

CAPO VI.

Dell'amministrazione e contabilità comunale.

Art. 140.

In ogni comune si deve formare un esatto inventario di tutti i beni comunali mobili ed immobili.

Devesi pur fare in ogni comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

Tali inventari saranno riveduti in ogni cambiamento di sindaco, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio comunale vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Gli inventari e le successive aggiunte e modificazioni saranno trasmessi per copia al prefetto o rispettivamente al sottoprefetto.

Art. 141.

I beni comunali devono di regola esser dati in affitto. Nei casi però in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il Consiglio comunale potrà ammettere la generalità degli abitanti del comune a continuare il godimento in natura

del prodotto dei suoi beni, ma dovrà formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso, ed alligarlo al pagamento di un corrispettivo.

Art. 142.

L'alienazione dei beni incolti può essere fatta obbligatoria dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio comunale.

Art. 143.

I capitali disponibili di ogni specie debbono essere impiegati. È però vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri.

Art. 144.

Le spese comunali sono obbligatorie e facoltative.

Art. 145.

Sono obbligatorie le spese:

1° Per l'ufficio e per l'archivio comunale;

2° Per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati ed agenti;

3° Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;

4° Per le imposte dovute dal comune;

5° Pel servizio sanitario di medici, chirurghi e levatrici a beneficio esclusivo dei poveri, in quanto non sia provvisto da istituzioni particolari;

6° Per la conservazione del patrimonio comunale e per l'adempimento degli obblighi relativi;

7° Pel pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti saranno stanziati nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito fino alla decisione della causa;

8° Per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, come per la difesa dell'abitato contro i fiumi e i torrenti, e per le altre opere pubbliche in conformità delle leggi, delle convenzioni e delle consuetudini;

9° Per la costruzione e il mantenimento dei porti, fari, ed altre opere marittime in conformità delle leggi;

10° Pel mantenimento e restauro degli edifici ed acquedotti comunali, delle vie interne e delle piazze pubbliche, là dove le leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedano diversamente;

11° Nei cimiteri;

12° Per l'istruzione elementare dei due sessi;

13° Per l'illuminazione dove sia stabilita;

14° Per i registri dello stato civile;

15° Per l'associazione alla raccolta ufficiale degli atti del Governo;

16° Per le elezioni;

17° Per le quote di concorso alle spese consorziali;

18° Per la polizia locale. E generalmente per tutte quelle che sono poste a carico dei comuni da speciali disposizioni legislative del regno.

19° Per la sala d'arresto presso la giuocatura del mandamento e per la custodia dei detenuti.

Art. 146.

Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Art. 147.

Potranno i comuni, nel caso d'insufficienza delle rendite loro, nei limiti ed in conformità delle leggi:

1° istituire dazi da riscuotersi per esercizio o per abbonamento sui commestibili e sulle bevande non colpite da dazi governativi, sui foraggi, sui combustibili, sui materiali da costruzioni ed altre materie di consumo locale di natura analoga ai generi suindicati, escluso però sempre ogni divieto od onere sul transito immediato, salvo il determinare la via di passaggio nello interno del capoluogo, o di vietarlo quando esistano comode vie di circonvallazione;

2° imporre una soprattassa sui generi colpiti dal dazio di consumo a prò dello Stato, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali;

3° istituire la tassa di esercizio e rivendita di generi non riservati al monopolio dello Stato, la tassa di famiglia o focatico, quella sulle vetture pubbliche, sulle private, sui domestici, sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze, sulle fotografie e sulle insegne, sul bestiame, sulle bestie da tiro, da sella, e da soma, e sui cani non addeitti alla custodia degli edifici rurali o del gregge;

4° esercitare direttamente o dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiera e mercato, purchè tutti questi diritti non vengano carattere coattivo;

5° imporre una tassa per la occupazione di spazio ed aree pubbliche ragguagliata alla estensione del terreno occupato ed alla importanza della posizione;

6° fare sovrainposte alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati.

Art. 148.

In caso di silenzio per parte del comune sull'adozione dell'una o dell'altra di dette imposte, si supplirà alla deficienza delle rendite colla sovrainposta alle contribuzioni dirette.

Art. 149.

L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all'esattore delle contribuzioni dirette ove manchi il tesoriere del comune.

Art. 150.

L'esattore riscuote le entrate comunali secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Art. 151.

Nella prima metà di gennaio i sindaci pubblicano nel rispettivo comune i ruoli dei contribuenti resi esecutori dal prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze, e le multe nelle quali incorrono i morosi. La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle fissate scadenze.

Art. 152.

Tutte le entrate non comprese in bilancio che si verificassero dentro l'anno devono dalla Giunta municipale essere denunziate al prefetto e rispettivamente al sottoprefetto.

Dietro il loro visto, e trascorsi i termini stabiliti dall'articolo 154, la Giunta ne rimetterà nota all'esattore per la riscossione.

Art. 153.

La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal Consiglio comunale a termini dell'art. 406 farà parte del bilancio.

Art. 154.

I mandati di pagamento sono sottoscritti dal sindaco, da un assessore e dal segretario del comune, e contrassegnati dal ragioniere ove esiste.

L'esattore estingue i mandati a concorrenza del fondo stanziato in bilancio.

Egli rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.

Art. 155.

Chiunque dall'esattore in fuori s'ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari di un comune rimarrà per questo solo fatto contabile sottoposto alla giurisdizione amministrativa senza pregiudizio delle pene portate dal Codice penale contro coloro che senza titolo s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Art. 156.

Le somme delle quali gli amministratori venissero dichiara-

ti contabili saranno rimosse dall'esattore come le altre entrate comunali.

Art. 157.

Le alienazioni, locazioni, gli appalti di cose ed opere il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire 500 si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

Il prefetto però potrà permettere in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Art. 158.

Il prefetto e rispettivamente il sottoprefetto hanno facoltà di far seguire gli incanti e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi nei loro uffici.

In tal caso essi presiederanno agli incanti, ed i contratti saranno stipulati innanzi a loro da uno o più dei membri delegati dalla Giunta municipale.

Rogherà gli atti il segretario di prefettura e sottoprefettura, il quale potrà soltanto percepire i diritti attribuiti dalla tariffa al segretario comunale.

Art. 159.

I comuni non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

1° che vengano deliberati dal Consiglio comunale, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune; 2° che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di 20 giorni;

3° che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servizi o lavori, gli uni e gli altri d'indole straordinaria; e a condizione che per questi lavori prima della deliberazione ci siano i tipi, progetti o studi debitamente approvati dal Genio civile, e accompagnati da regolare perizia;

4° che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti o il soddisfacimento di obbligazioni legalmente contratte anteriormente alla presente legge, ovvero il pagamento di un debito a cui sia il comune condannato, o che sia dipendente da transazione regolarmente approvata;

5° che sia garantito l'ammortamento del debito, determinando i mezzi per provvedervi, nonchè i mezzi pel pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui i contratti di appalto, nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interessi.

Anche le deliberazioni che vincolino i comuni per oltre cinque anni, e le spese facoltative quando le sovrimposte provinciali e comunali eccedono l'imposta erariale, debbono essere votate nel modo stabilito ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

Il termine stabilito in questo articolo potrà essere abbreviato dal comune con decreto motivato.

Art. 160.

Salvo i casi speciali previsti da legge, nessun mutuo può essere contratto se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti e mutui di qualunque natura precedentemente contratti facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio, pel servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quinto delle entrate ordinarie.

Le entrate ordinarie sono valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo, detratte le partite di giro.

I mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati, se non nel limite di un decimo della rendita ordinaria del comune valutata nei modi sopra indicati.

Gli amministratori che emettessero titoli cambiari per somme maggiori saranno in proprio ed in solido responsabili del debito, che risulterà a carico del comune.

Per la validità delle cartelle di debito comunale, e d'ogni altro titolo nominativo, o al portatore, occorre la firma del prefetto al solo oggetto di garantire l'ottenuta autorizzazione.

CAPO VII.

Della vigilanza e della ingerenza governativa sull'amministrazione comunale, e delle relative attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 161.

Un esemplare dei processi verbali delle deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte comunali, escluse le deliberazioni relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati, sarà a cura dei sindaci trasmesso ai prefetti e rispettivamente ai sottoprefetti entro otto giorni dalla loro data. Il prefetto ed il sottoprefetto ne mandano immediatamente ricevuta all'Amministrazione comunale.

Art. 162.

Il prefetto od il sottoprefetto esamina se la deliberazione:

- 1° sia stata presa in adunanza legale e con l'osservanza delle forme che la legge prescrive;
- 2° se con essa sianvi violate disposizioni di legge.

Art. 163.

Se il prefetto o sottoprefetto, entro 15 giorni dalla ricevuta di cui all'art. 161, sospende con decreto motivato l'esecuzione della deliberazione, il decreto viene immediatamente notificato al sindaco ed anche al prefetto, se sia emanato dal sottoprefetto.

Art. 164.

La deliberazione diventa esecutiva se è rimandata col visto del prefetto o se il decreto di sospensione non è pronunziato entro il detto termine di 15 giorni. Il termine è di un mese per i bilanci e per i conti consuntivi.

Sono però immediatamente esecutorie le deliberazioni d'urgenza, quando la maggioranza di due terzi dei votanti dichiara che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione. Il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento dell'atto viziato di alcuna delle illegalità di cui all'art. 162.

L'annullamento non potrà essere pronunziato dopo trascorsi trenta giorni dalla data della ricevuta, di che all'art. 161.

Art. 165.

Contro il decreto di annullamento può il Consiglio comunale ricorrere, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del decreto, al Governo del Re, il quale provvede con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 166.

Sono sottoposte alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

- 1° L'alienazione d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, non che la costituzione di servitù e la contrattazione dei prestiti;
- 2° L'acquisto di azioni industriali e g'impieghi di danaro quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche, o verso la cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del tesoro;
- 3° Le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni.

Art. 167.

Sono altresì soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

- 1° Le spese che vincolano i bilanci oltre cinque anni;
- 2° I cambiamenti nella classificazione delle strade ed i progetti per l'apertura e ricostituzione delle medesime, previo il parere degli ufficiali del genio civile della provincia, a termini di legge;
- 3° I regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni del comune, e delle istituzioni che il medesimo amministra in caso d'opposizione degl'interessati;

- 4° I regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;
- 5° I regolamenti di edilizia e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni.

Il prefetto trasmetterà al competente Ministero copia dei regolamenti approvati dalla Giunta provinciale e che siano relativi alle materie di cui ai numeri 4 e 5. Il Ministero, udito il Consiglio di Stato, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi e ai regolamenti generali.

Art. 168.

Sono egualmente approvate dalla Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dei Consigli comunali che riguardano:

- 1° L'introduzione dei pedaggi;
- 2° Le deliberazioni dei Consigli comunali che aumentino l'imposta, ove siavi reclamo di contribuenti che insieme paghino il ventesimo delle contribuzioni dirette imposte al comune.

Il reclamo potrà essere presentato fino al giorno in cui la deliberazione comunale diventa esecutoria. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio comunale, specifica le spese delle quali ricusa l'approvazione.

Art. 169.

Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste dai precedenti articoli, tanto il prefetto, quanto la Giunta provinciale amministrativa ne faranno conoscere ai Consigli comunali i motivi, e sulle repliche date dai medesimi procederanno alla decisione.

Potranno ancora ordinare a spese del comune le indagini che crederanno necessarie.

Art. 170.

Spetta alla Giunta provinciale amministrativa, udito il Consiglio comunale, di fare d'ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

Art. 171.

Quando la Giunta municipale non ispedisca i mandati, o non dia eseguitamento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il Consiglio comunale non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 172.

Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa i Consigli comunali e i prefetti potranno ricorrere al Governo del Re, il quale provvederà con decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 173.

Nessun Consiglio comunale potrà intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, nè adire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione dalla Giunta provinciale amministrativa nella cui giurisdizione è posto il comune.

Art. 174.

Il prefetto o sottoprefetto potrà verificare la regolarità del servizio degli uffici comunali.

In caso di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incumbenze loro affidate, potrà inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

CAPO VIII.

Disposizioni generali per l'amministrazione comunale.

Art. 175.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale i contraventori ai regolamenti vigenti, o che venissero formati in esecuzione delle leggi per l'esazione delle imposte speciali dei comuni, per regolare il godimento dei beni comu-

nali, per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi dati dai prefetti, dai sottoprefetti e dai sindaci.

Art. 176.

Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali basterà, sino a prova contraria, la deposizione asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al sindaco, di uno degli agenti del comune o di uno degli agenti della pubblica forza contemplati nel Codice di procedura penale.

Art. 177.

Si prima che dopo la detta deposizione, il sindaco chiamerà i contravventori avanti di sé colla parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambo le parti col sindaco esclude ogni procedimento.

Quando non vi esista parte lesa il contravventore sarà ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico.

L'oblazione sarà accettata dal sindaco per processo verbale, che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Art. 178.

Non riuscendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come all'articolo 176 saranno immediatamente trasmessi dal sindaco, per l'opportuno procedimento, al pretore che ne spedirà ricevuta.

Art. 179.

Gli amministratori comunali che intraprenderanno o sosterranno lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini della presente legge, saranno responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.

TITOLO III.

DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

CAPO. I.

Delle provincie.

Art. 180.

La provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere, ed ha un'amministrazione propria che ne regge e rappresenta gli interessi.

Art. 181.

L'amministrazione d'ogni provincia è composta di un Consiglio provinciale e di una Deputazione provinciale. Il prefetto vi esercita le attribuzioni che gli sono affidate dalla legge.

Art. 182.

Sono sottoposti all'amministrazione provinciale:

- 1° I beni e le attività patrimoniali della provincia e dei suoi circondari;
- 2° Le istituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia e dei suoi circondari;
- 3° I fondi e sussidi lasciati a disposizione delle provincie dalle leggi speciali;
- 4° Gli interessi dei diocesiani quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

CAPO. II.

Del Consiglio provinciale.

Art. 183.

Il Consiglio provinciale si compone:

- Di 60 membri nelle provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti;
- Di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti;
- Di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti;
- Di 20 nelle altre.

Art. 184.

Il numero dei consiglieri di ciascuna provincia è ripartito per mandamenti.

Art. 185.

I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del mandamento. Essi però rappresentano l'intera provincia

Art. 186.

Per le elezioni dei consiglieri provinciali l'esercizio del diritto elettorale compete all'elettore in un solo comune dello stesso mandamento o della circoscrizione nella quale si nominò il consigliere provinciale, quand'anche trovisi iscritto nelle liste di più comuni.

Art. 187.

Niuno può essere contemporaneamente consigliere in più provincie.

Chi è eletto in due o più provincie, ovvero in due o più mandamenti di una stessa provincia, può optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

In difetto d'opzione, l'eletto in più provincie siede nel Consiglio della provincia nella quale ottenne un maggiore numero di voti; ed ove sia eletto in più mandamenti di una stessa provincia, la deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.

Art. 188.

Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procederà nelle stesse epoche e colle stesse regole e norme fissate per le elezioni dei consiglieri comunali, facendone però constare con verbali separati.

Le elezioni d'una circoscrizione elettorale composta di più mandamenti o comuni debbono farsi nello stesso giorno in tutti i comuni che la compongono.

Art. 189.

Compite le operazioni a termini dell'art. 84, il presidente dell'ufficio principale di ogni comune trasmette immediatamente gli atti dell'elezione alla Deputazione provinciale.

La Deputazione provinciale in seduta pubblica verifica la regolarità delle operazioni, statuisce sui richiami insorti, fa lo spoglio dei voti, proclama a consiglieri provinciali i candidati che ottennero maggior numero di voti e notifica il risultato della votazione agli eletti.

Art. 190.

Dalle decisioni della Deputazione potrà essere interposto appello al Consiglio provinciale nella sua prima sessione. Il Consiglio pronuncia definitivamente.

Contro le deliberazioni del Consiglio provinciale non vi ha ricorso ai tribunali.

Art. 191.

Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori iscritti eccettuati:

- coloro che, non essendo domiciliati nella provincia, non vi possiedono beni stabili e non vi pagano imposte di ricchezza mobile;
- gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati dall'art. 29;
- i funzionari cui compete la vigilanza sulla provincia e gli impiegati dei loro uffici;
- coloro che hanno il maneggio del danaro provinciale o pendenti con la provincia;
- coloro che hanno stipendio dalla provincia o da altre aziende o dai corpi morali sussidiati dalla provincia, nonchè gli impiegati contabili ed amministrativi dei comuni e delle Opere pie poste nella provincia;
- coloro che si trovano colpiti dalle esclusioni stabilite dall'art. 30;
- coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'in-

teresse della provincia, od in società od imprese, a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla provincia.

I magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Prefura non possono essere eletti nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

Art. 192.

Il Consiglio provinciale si raduna nel capoluogo della provincia.

Art. 193.

Tutte le sessioni del Consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal prefetto o da chi lo rappresenta.

Il prefetto può intervenire alle sedute in qualità di commissario del Governo e fare le osservazioni che crede opportune, ma non ha voto deliberativo.

Ha facoltà di sospendere la sessione per 15 giorni, riferendone immediatamente al ministro.

Art. 194.

Il Consiglio provinciale si riunisce di pien diritto in ogni anno il secondo lunedì di agosto in sessione ordinaria.

Può anche essere straordinariamente convocato, a richiesta del prefetto, o per iniziativa della Deputazione provinciale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

La sessione straordinaria è annunziata dalla *Gazzetta Ufficiale* o dal *Foglio degli annunzi legali* della provincia.

Le convocazioni sono fatte dal presidente del Consiglio provinciale per avvisi scritti da consegnarsi a domicilio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'avviso scritto contiene l'ordine del giorno della prima seduta, che sarà sempre comunicato al prefetto.

Art. 195.

La durata ordinaria della sessione è di un mese, ma può essere prorogata o ridotta per deliberazione del Consiglio.

Art. 196.

Nei casi di convocazione straordinaria, ed in quello di proroga della sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga deve indicare gli oggetti da discuterli.

Art. 197.

Il Consiglio provinciale nella prima seduta è presieduto dal consigliere anziano di età; il più giovane vi sostiene le funzioni di segretario.

Nella seduta medesima il Consiglio nomina fra suoi membri, a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un presidente, un vice presidente, un segretario ed un vice segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della Deputazione provinciale, di cui al numero 41 dell'art. 201.

Art. 198.

Il Consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà dei suoi membri; però alla seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo de' consiglieri.

Art. 199.

I presidenti dei Consigli provinciali possono trasmettere direttamente al ministro dell'interno colle loro osservazioni quegli atti del Consiglio su cui parrà ai medesimi di dover richiamare specialmente l'attenzione del Governo.

Art. 200.

Il Consiglio provinciale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, una deputazione incaricata di rappresentarelo nell'intervallo delle sessioni.

Elegge ogni anno, nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della Deputazione provinciale.

Alla elezione della Deputazione provinciale è applicabile il disposto dell'art. 115.

Art. 201.

Spetta al Consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere colle sue deliberazioni:

1° Alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali;

2° Ai contratti d'acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti;

3° Agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia;

4° All'istruzione secondaria e tecnica quando non vi provvedano particolari istituzioni, od il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali;

5° Agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della provincia o di una parte di essa, i quali non abbiano una amministrazione propria e consorziate;

6° Al mantenimento dei menecati poveri della provincia;

7° Alle pensioni per gli allievi delle scuole normali ed all'ispezione delle scuole elementari;

8° Alle strade provinciali ed ai lavori intorno ai fiumi o torrenti posti delle leggi a carico della provincia;

9° Alle discipline per la conservazione ed il taglio dei boschi per le censurabudini e gli usi agrari;

10° Ai sussidi in favore di comuni o consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilità;

11° Alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziata, all'esame del conto di cassa del tesoriere, del conto amministrativo della Deputazione e all'applicazione dei fondi disponibili;

12° Alle azioni da intentare o sostenere in giudizio;

13° Allo stabilimento di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali;

14° Al concorso della provincia ad opere e spese per essa obbligatorie a termini della legge;

15° Alla creazione di prestiti;

16° Ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia e per gli interessi amministrativi della medesima;

17° Alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti pubblici a beneficio della provincia o di una parte della medesima, quando anche abbiano un'amministrazione speciale e propria;

18° Alla nomina, sospensione e revoca degli impiegati adetti agli uffici e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie;

19° Alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali;

20° Alla determinazione del tempo entro cui la caccia e la pesca possono essere esercitate, ferme le altre disposizioni delle leggi relative;

21° Alla conservazione degli edifici di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della provincia.

Sono applicabili ai regolamenti contemplati in questo articolo le sanzioni di cui nell'articolo 175.

Art. 202.

Alle spese provinciali, in causa di insufficienza delle rendite e delle entrate ordinarie, si supplirà con centesimi addizionali alle imposte dirette, e colle altre rendite che saranno dalle leggi consentite.

Art. 203.

Le spese provinciali sono obbligatorie e facoltative.

Sono obbligatorie le spese:

1° Per gli stipendi degl'impiegati dell'amministrazione della provincia e suo ufficio;

2° Per la sistemazione e manutenzione dei ponti, degli argini e delle strade provinciali;

3° Pel concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti in conformità delle leggi;

4° Per la costruzione e il mantenimento di porti e fari, e per altri servizi marittimi in conformità delle leggi;

5° Per la pubblica istruzione secondaria e tecnica quando

non vi provvedano particolari istituzioni, od il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali;

6° Per l'accasamento dei carabinieri reali a norma dei regolamenti di quest'arma;

7° Per le visite sanitarie nei casi di epidemia e di epizootia;

8° Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;

9° Pel contributo alle spese consortili;

10° Pel mantenimento dei mentecatti poveri della provincia;

11° Pel pagamento dei conti esigibili;

12° Per le spese relative all'ispezione delle scuole elementari;

13° Per le pensioni agli allievi ed allieve delle scuole normali attualmente a carico dello Stato in forza dell'art. 365 della legge 13 novembre 1839 sull'istruzione pubblica;

14° Per gli uffici di prefettura e sottoprefettura e relativa mobilia;

15° Per l'alloggio e mobilia dei prefetti e sottoprefetti; e generalmentè per gli altri titoli posti dalle leggi del Regno a carico della provincia.

Sono facoltative le spese non contemplate dai paragrafi precedenti, e che si riferiscono ad oggetti di competenza provinciale.

Art. 204.

Il Consiglio provinciale esercita sugli istituti di carità, di beneficenza, di culto, ed in ogni altro servizio pubblico le attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate.

Art. 205.

Delibera a termine delle leggi:

1° Sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della provincia, dei circondari, dei mandamenti e dei comuni, sulle designazioni dei capoluoghi;

2° Sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella provincia.

3° Sulla direzione delle nuove strade consortili;

4° Sullo stabilimento dei consorzi;

5° Sullo stabilimento o sulla soppressione di fiere o mercati, e sul cambiamento in modo permanente dell'epoca dei medesimi;

E generalmentè sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge, o domandato dal prefetto.

Art. 206.

Può delegare uno o più de' suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati o mantenuti a spese della provincia, o dei suoi circondari.

Art. 207.

Può anche demandare ad uno o più de' suoi membri l'incarico di fare le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle sue attribuzioni.

Art. 208.

Le provincie non possono contrarre mutui:

1° Se non siano deliberati dalla maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia;

2° Se non abbiano per oggetto di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie;

3° Se non si garantisca l'ammortamento del debito, determinando i mezzi di provvedervi e quelli pel pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui, agli effetti di quest'articolo i contratti di appalto, pei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interesse.

Anche le deliberazioni di spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni debbono essere prese nel modo stabilito al n. 1 del presente articolo.

Nessuna spesa facoltativa può essere deliberata dal Consiglio

provinciale se non per gli oggetti di pubblico interesse nel territorio della provincia, e con deliberazione presa nel modo indicato al n. 1 del presente articolo.

Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo non sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

CAPO III.

Della Deputazione provinciale.

Art. 209.

I membri della Deputazione provinciale sono in numero di dieci nelle provincie la cui popolazione eccede i 600,000 abitanti; di otto in quelle di oltre 300,000 abitanti; di sei nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di quattro nelle provincie eccedenti le 600,000 anime, e di due nelle altre per tenere il luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti.

Art. 210.

La Deputazione provinciale:

1° Rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni;

2° Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provinciale, con facoltà di farsi rappresentare da uno o da più de' suoi componenti;

3° Prepara i bilanci delle entrate e delle spese;

4° Sospende gli impiegati degli uffici e stabilimenti provinciali, rendendone conto al Consiglio;

5° Nomina, sospende, revoca i salariati a carico della provincia;

6° Stipula i contratti determinandone le condizioni in conformità delle deliberazioni del Consiglio;

7° Delibera sulla erogazione delle somme stanziata in bilancio per le spese impreviste e sullo storno da un articolo ad altro d'una stessa categoria;

8° Fa gli atti conservatori de' diritti della provincia;

9° In caso d'urgenza fa gli atti e dà i pareri riservati al Consiglio, riferendone al medesimo nella prima adunanza;

10° Compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio provinciale;

11° Rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;

12° Esercita verso i comuni, e i consorzi le attribuzioni che le sono dalla legge affidate;

13° Deve ogni anno raccogliere in una relazione generale tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della provincia, e sottoporle tanto al Governo che al Consiglio provinciale, colle forme che saranno determinate da regolamenti generali;

14° Dovrà dare il suo parere al prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.

Art. 211.

La Deputazione provinciale prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterle la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni sarà data immediata comunicazione al prefetto; e ne sarà fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza, a fine di ottenerne la ratifica.

Ad essa è applicabile il disposto dell'articolo 118.

Art. 212.

Il presidente della Deputazione provinciale:

1° Rappresenta la provincia in giudizio;

2° Procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali in conformità degli articoli 176, 177, 178;

3° Firma gli atti relativi all'interesse dell'amministrazione provinciale;

4° Ha la sorveglianza degli uffici e degli impiegati provinciali;

5° Assiste agli incanti personalmente o per mezzo di altri dei membri della Deputazione provinciale da lui delegato;

6° Firma i mandati col concorso d'un altro membro della Deputazione provinciale.

Il presidente della Deputazione presta giuramento ai termini dell'articolo 128.

Art. 213.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente, ne fa le veci il deputato anziano.

Art. 214.

Non possono essere eletti a deputati provinciali:

1° i fratelli, parenti ed affini nei gradi indicati nell'articolo 34;

2° Gli stipendiati dello Stato.

Chi è sindaco di un comune o assessore comunale non può essere contemporaneamente deputato provinciale nella provincia in cui è situato il comune, e nel quale esercita il proprio ufficio ai termini dell'articolo 1° della legge 5 luglio 1832 N. 842 (Serie 3^a).

Quando un consigliere comunale o un membro dell'amministrazione degli istituti di carità, di beneficenza e di culto esiste nella provincia sia contemporaneamente membro della Deputazione provinciale, non potrà nè votare nè intervenire all'adunanze nelle quali si tratti di affari che interessano l'amministrazione alla quale appartiene.

La stessa disposizione è applicabile a tutti coloro che abbiano o avessero avuto ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni della Deputazione provinciale.

Art. 215.

Per la validità delle deliberazioni della Deputazione provinciale si richiede l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono. La proposta s'intenderà adottata quando vi concorra la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 216.

La Deputazione provinciale forma un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 217.

I componenti la Deputazione provinciale si rinnovano per metà ogni anno. Sono sempre rieleggibili.

Art. 218.

Cessa la qualità di membro della Deputazione quando si verifici alcuno degli impedimenti indicati nell'art. 214.

CAPO IV.

Della vigilanza ed ingerenza governativa sull'amministrazione della provincia.

Art. 219.

I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli e delle Deputazioni provinciali sono dal rispettivo presidente trasmessi al prefetto entro otto giorni dalla loro data.

Il prefetto dà ad esso immediato riscontro del ricevimento.

Art. 220.

Il prefetto esamina se le deliberazioni sono regolari nella forma, se sono nelle attribuzioni del Consiglio e della Deputazione, se sono conformi alla legge.

Art. 221.

Le deliberazioni divengono esecutive se il prefetto non le avrà annullate per alcuno di tali motivi nel termine di 20 giorni dal ricevimento dei processi verbali e di due mesi se si riferiscono ai bilanci.

Art. 222.

L'annullamento delle deliberazioni è pronunciato dal prefetto, sentito il Consiglio di prefettura.

Contro queste decisioni è aperto ricorso al ministro dell'interno, il quale provvede con decreto reale, udito il Consiglio di Stato.

Art. 223.

Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni del Consiglio provinciale quando riflettono atti della natura di quelli cui si riferiscono gli articoli 142, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, o siano relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese della provincia.

Art. 224.

Le deliberazioni dei Consigli provinciali che porteranno modificazioni nell'andamento o nelle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse provincie, come pure quelle per cui si porterebbe qualche variazione al corso delle acque pubbliche, dovranno essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore.

CAPO V.

Disposizioni generali riguardanti l'amministrazione provinciale.

Art. 225.

Il Consiglio provinciale avrà impiegati propri.

I capi di servizio saranno nominati dal Consiglio provinciale, gli altri dalla Deputazione.

Art. 226.

Saranno osservate per la spedizione dei mandati, e pei contratti delle provincie le norme stabilite per quelli dei comuni negli art. 154 e 157 della presente legge.

Però potranno farsi senza le formalità degli incanti i contratti provinciali non eccedenti le lire 3,000.

Art. 227.

Gli atti dei Consigli provinciali sono pubblicati colle stampe.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI.

Art. 228.

I comuni e le provincie non possono mutare di rappresentanza se le variazioni della popolazione residente, desunte dai registri di anagrafe regolarmente tenuti, non si sono mantenute costanti per un quinquennio ai termini dell'articolo 9 della legge 15 luglio 1881, num. 308.

Art. 229.

I consiglieri durano in funzioni cinque anni. Si rinnovano per quinto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Dopo l'elezione generale, la scadenza nei primi quattro anni è determinata dalla sorte.

Eguualmente per sorte è determinata la scadenza dei membri della Giunta municipale e della Deputazione provinciale nel primo anno.

La appresso la scadenza è determinata dall'anzianità.

Perdendosi la qualità di consigliere, si cessa dal far parte della Giunta e della Deputazione.

Saranno estratti a sorte i consiglieri che oltre quelli i quali per qualsiasi ragione avranno cessato di appartenere al Consiglio, ne dovranno uscire per arrivare al quato da surrogarsi ai termini del primo paragrafo del presente articolo.

Art. 230.

Non vi è luogo a surrogazione straordinaria di consiglieri

nel corso dell'anno, eccetto il caso in cui il Consiglio si trovi ridotto a meno dei due terzi dei suoi membri.

Art. 231.

Coloro che a termini della presente legge sono nominati a tempo rimangono in ufficio sino all'installazione dei loro successori, ancorchè fosse trascorso il termine prefisso.

Art. 232.

Fra eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutini seguenti.

A parità di voti s'intende eletto o si avrà per anziano il maggiore d'età.

Art. 233.

Chi surroga funzionari anzi tempo scaduti rimane in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 234.

La qualità di consigliere, di assessore o di deputato provinciale si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

Art. 235.

Le funzioni di deputato al Parlamento, di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili. Sono pure incompatibili le funzioni di presidente del Consiglio provinciale e di presidente della Deputazione provinciale. Chiunque eserciti una delle dette funzioni non è eleggibile ad altro degli uffici stessi se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi.

Però il sindaco può essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione cessa dalle funzioni di sindaco.

Art. 236.

I consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.

Il deputato provinciale o l'assessore municipale che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consiglio, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dai rispettivi Consigli.

Il prefetto la può promuovere.

Art. 237.

I consiglieri entrano in carica nel primo giorno della sessione ordinaria del Consiglio, che ha luogo dopo l'elezione.

Art. 238.

Le funzioni dei consiglieri comunali e provinciali sono gratuite. Danno diritto però a rimborso delle spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi.

È fatta facoltà ai Consigli provinciali di decretare in favore dei membri della Deputazione, non residenti nel capoluogo della provincia, delle medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui dovranno sottostare per intervenire alle sedute.

Potrà pure essere stanziato in bilancio a favore del sindaco un annuo compenso per indennità di spese.

Art. 239.

Chi presiede l'adunanza dei Consigli creati colla presente legge è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone processo verbale da trasmettersi al prefetto od al sotto prefetto se si tratta di Consiglio comunale, o di Giunta municipale, ed al ministro dell'interno se degli altri.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto.

Si farà menzione di quest'ordine nel processo verbale, e sull'esibizione del medesimo si procederà all'arresto.

L'individuo arrestato sarà custodito per 24 ore senza pregiudizio di procelemento avanti i tribunali quando ne sia il caso.

Art. 240.

Le sedute dei Consigli comunali e provinciali sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le nomine del sindaco, della Giunta comunale, della Deputazione provinciale, dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa, del seggio di presidenza dei Consigli provinciali, della Congregazione di carità, dei revisori del conto e di altre Commissioni si fanno in seduta pubblica.

Si deliberano parimenti in seduta pubblica i ruoli organici del personale delle rispettive amministrazioni.

Art. 241.

Nessuna proposta può nelle tornate periodiche ordinarie essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

Art. 242.

I Consigli nelle adunanze straordinarie non possono deliberare, nè mettere a partito alcuna proposta o questione estranea all'oggetto speciale dell'invocazione.

Art. 243.

Non può mai essere dato ai consiglieri alcun mandato imperativo; se è dato, non è obbligatorio.

Art. 244.

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai Consigli spetta insistentemente all'autorità governativa, ai presidenti ed ai consiglieri.

Saranno prima discusse le proposte dell'autorità governativa, poi quelle dei presidenti, ed infine quelle dei consiglieri per ordine di presentazione.

Art. 245.

I Consigli possono incaricare uno, o più dei loro membri di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini, od esame speciale.

Art. 246.

Il ministro dell'interno può intervenire personalmente a tutti i Consigli senza votare.

Art. 247.

I Consigli che omettono di deliberare sopra proposte dell'autorità governativa e dei presidenti, a cui siano specialmente eccitati, si riputeranno assenzienti; se ne fra constare nel processo verbale.

Art. 248.

Le deliberazioni dei Consigli, importanti modificazioni, o revoca di deliberazioni esecutorie, si avranno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

Art. 249.

I consiglieri, gli assessori, i deputati provinciali e i membri della Giunta provinciale amministrativa si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, cogli stabilimenti

dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti, od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Art. 250.

I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 251.

Terminate le volazioni, il presidente, coll'assistenza di tre consiglieri, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottenne la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 252.

I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni, ed il numero de' voti resi pro e contro ogni proposta. Saranno letti all'adunanza e dalla medesima approvati.

Art. 253.

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto, e dei motivi del medesimo, ed ezianodio di chiedere le opportune rettificazioni.

Art. 254.

I processi verbali sono firmati dal presidente, dal membro anziano fra i presenti e dal segretario.

Art. 255.

Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o se si sono violate le disposizioni delle leggi.

Art. 256.

Gli amministratori che ordinano spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai rispettivi Consigli, o che ne contraggono l'impegno, ne rispondono in proprio e in solido.

La responsabilità delle spese che fossero deliberate come urgenti dalla Giunta municipale o dalla Deputazione provinciale cessa solamente allorché ne sia avvenuta la ratificazione dei rispettivi consigli.

Sulla responsabilità degli amministratori pronunciano il Consiglio di prefettura e la Corte dei conti nell'esame e giudizio dei conti.

Col regolamento saranno stabilite le modalità del procedimento.

Art. 257.

I tesorieri comunali e provinciali devono rendere i conti nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono. Qualora i conti non siano presentati entro tale termine, il Consiglio di prefettura li farà compilare d'ufficio a spese dei tesorieri.

I Consigli comunali e provinciali dovranno discutere i conti nella prima sessione dopo la loro presentazione, purché dal giorno di questa sia decorso un mese. Se la discussione non avviene entro tale termine, l'esame dei conti è deferito direttamente al Consiglio di prefettura.

Il Consiglio di prefettura deve pronunziare sui conti entro sei mesi dalla loro presentazione.

I conti della provincia sono sottoposti al giudizio della Corte dei conti, la quale giudicherà con giurisdizione contenziosa; e in caso di reclamo od appello ne giudicherà la Corte stessa a sezioni riunite.

Art. 258.

Possono i Consigli conferire a delegati speciali la facoltà di vincolare il corpo che rappresentano, per ciò che dipende da essi.

Art. 259.

Ogni deliberazione dei Consigli provinciali o comunali di spese per opere, lavori od acquisti il cui ammontare oltrepassi le lire 500 (cinquecento), deve essere accompagnata dal progetto e perizia che fissi l'ammontare della spesa, e deve indicare i modi di esecuzione e i mezzi di pagarla.

Non si potrà deviare dal progetto, nè variare il contratto, senza consultare di nuovo il Consiglio.

Art. 260.

Le spese facoltative devono avere per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica, entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa.

Art. 261.

Sarà sempre necessario il consenso dei Consigli per eseguire opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongano eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico del corpo che essi rappresentano, quando tali opere interessino la sicurezza e la solidità delle costruzioni stesse.

Il consenso è dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette dal corpo medesimo, e la sua mancanza, oltre il dar diritto di ottenere immediatamente dal giudice ordinario la inibizione contro la prosecuzione delle opere, ne renderà gli autori responsabili in proprio.

Art. 262.

La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti è determinata dai regolamenti generali d'amministrazione.

La sovrimposta alle contribuzioni dirette stabilita dalle provincie e dai comuni per far fronte alla deficienza dei loro bilanci dovrà colpire con eguale proporzione tutte le contribuzioni dirette.

Art. 263.

I comuni e le provincie sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle leggi commessi nell'interesse generale; non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge.

Art. 264.

Ove un Consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell'autorità amministrativa, potrà ricorrere al Re. Il Re provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 265.

Ove malgrado la convocazione dei Consigli non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il prefetto provvederà a tutti i rami di servizio e darà corso alle spese rese obbligatorie, tanto per disposizione di legge, quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

Art. 266.

L'approvazione cui sono soggetti alcuni atti dei Consigli, a termini degli articoli precedenti, non attribuisce a chi la deve compiere la facoltà di dare d'ufficio un provvedimento diverso da quello proposto.

Art. 267.

I membri delle amministrazioni ed uffici provinciali e comunali sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico, si osserveranno le forme stabilite dai regolamenti d'amministrazione. Le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro volta contabili.

L'autorità giudiziaria, dietro richiesta del prefetto o sotto prefetto, procederà all'immediato sequestro delle carte presso i detentori.

Art. 268.

I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge persistono a violarli. Dovrà procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

Per motivi amministrativi, o d'ordine pubblico, il termine può essere prorogato fino a sei mesi.

Lo scioglimento e la proroga del termine sovra stabilito sono ordinati per Decreto Regio, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento.

Questi decreti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e un elenco ne viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Art. 269.

In caso di scioglimento del Consiglio comunale, l'amministrazione è affidata ad un commissario straordinario.

In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, l'amministrazione è affidata ad una Commissione straordinaria, presieduta dal consigliere delegato e composta di quattro membri scelti fra persone che siano eleggibili a consiglieri provinciali, e che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio.

Il commissario straordinario esercita le funzioni che la legge conferisce al Sindaco e alla Giunta.

La Commissione straordinaria esercita le funzioni che la legge conferisce alla Deputazione provinciale.

Tanto il commissario straordinario, quanto i quattro membri della Commissione, sono nominati con decreto reale.

Art. 270.

A meno che non sia diversamente stabilito, nei singoli casi è ammesso il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorità inferiori, e questo ricorso sarà prodotto nel termine di giorni trenta dall'iniziazione della deliberazione contro la quale si ricorre.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 271.

Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese del culto, sono obbligatorie per i comuni quelle per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico, nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

Così pure fino alla promulgazione di un'apposita legge speciale, le spese pel mantenimento degli esposti saranno a carico dei comuni e delle provincie, in quella proporzione che verrà determinata da decreto reale, sentiti previamente i Consigli provinciali e il Consiglio di Stato.

Art. 272.

Cessano di far parte delle spese poste a carico dei comuni e delle provincie dal 1° gennaio 1893:

a) le spese pel mobilio destinato all'uso degli uffici di prefettura e sottoprefettura, dei preteti e sottopreteti;

b) le spese ordinate dal regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2628, sull'ordinamento giudiziario;

c) le spese ordinate dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2839, per le indennità di alloggio ai pretori;

d) le spese ordinate dalla legge 20 marzo 1865, allegato delle guardie di pubblica sicurezza, come pure le spese relative alle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, poste a carico dei comuni di Sicilia;

e) le spese di casermaggio dei reali carabinieri;

f) le spese relative alla ispezione delle scuole elementari; g) le spese delle pensioni agli allievi ed alle allieve delle scuole normali attualmente a carico della provincia in forza dell'art. 202 n. 13.

Art. 273.

Nei primi due anni dalla elezione generale dello Stato l'estrazione, di cui all'articolo 229, non si estenderà alla persona del sindaco nei comuni in cui è nominato dal Re.

Art. 274.

I conti delle amministrazioni comunali e provinciali e degli istituti che ne dipendono, compilati a norma delle leggi anteriori, saranno esaminati ed approvati secondo il disposto della legge presente.

Art. 275.

Staranno fermi i contratti in corso legalmente fatti dalle attuali amministrazioni.

Art. 276.

Le liquidazioni non ancora compiute nelle antiche provincie del Regno, in esecuzione dell'articolo 242 della legge 20 marzo 1865, All. A, saranno condotte a compimento in conformità di questa disposizione.

Art. 277.

Diverranno comunali e provinciali gli istituti o stabilimenti attualmente a carico dello Stato che provvedono a spese obbligatorie a termini della presente legge.

Un decreto reale dichiarerà quali siano questi istituti.

Art. 278.

I funzionari e salariati governativi addetti alle prefetture, all'istruzione pubblica, secondaria, tecnica ed elementare, di servizi siradali ed ogni altro ramo di servizio, che da governativo divenga provinciale, passeranno a carico delle provincie, nel numero e nel modo che verrà disposto per decreti reali, sentiti i Consigli provinciali.

Art. 279.

I funzionari e salariati che in virtù dell'articolo precedente passino dal servizio dello Stato a quello delle provincie, conservano il diritto di conseguire, sia per servizi prestati allo Stato, sia per quelli che presieranno alle provincie, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi vigenti spetterebbe loro, se avessero continuato a servire lo Stato.

Art. 280.

Questa pensione sarà ripartita a carico dello Stato e della provincia in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato e la provincia abbia corrisposto all'impiegato.

Art. 281.

Nel caso di soppressione d'impiego o di riduzione di ruoli, all'atto del passaggio degli impiegati dello Stato alla provincia, quelli che già non avessero diritto alla pensione godranno a carico dello Stato l'assegno di disponibilità a norma di legge.

Art. 282.

Le regole vigenti in ordine alle pensioni da assegnarsi a tutta le vedove ed ai figli degli impiegati dello Stato saranno pure applicabili nei casi previsti dagli articoli precedenti, col sistema di riparto in essi stabilito.

Art. 283.

Nel caso di destituzione le autorità provinciali dovranno riferire al Ministero, dal quale l'impiegato dipendeva prima del passaggio: e soltanto coll'approvazione ministeriale la delibera-

zione che priva l'impiegato d'ogni diritto a pensione diverrà esecutoria.

Art. 284.

Con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, saranno pubblicate le disposizioni transitorie necessarie alla esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbrajo 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Viso, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.